|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-PescaraDipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del TerritorioCampus Universitario - Via dei Vestini, 31 - 66100 ChietiSegr. Amm. 08713554179-6443-5299direttore.disputer@unich.it | <https://www.disputer.unich.it/> |  |
| Logo Soggetto Ospitante | Indirizzo/contatti Soggetto Ospitante | Logo Soggetto Ospitante |

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

**(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

**Master Universitario biennale di II Livello in**

**Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio - STArch**

**Convenzione n°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Soggetto Promotore:

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

## Soggetto Ospitante:

………………………………………………..

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI**

**DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

Convenzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_

TRA

Ιl **Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio-DiSPuTer** dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, d’ora in poi denominato “Soggetto Promotore”, rappresentato dal Direttore prof. Luca Tommasi, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento: Chieti, Campus universitario di Via dei Vestini, 31 – 66010 Chieti Scalo

E

Nome e Cognome o Ragione Sociale del Soggetto Ospitante:

………….……………………………………………............................................, con sede legale in *(luogo e indirizzo)*: ............…………………………………, C.F. e P.I. : .……………….………………………………………………..…..., d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a da : ..................... nato/a a: …………………….…… il: ………………. in qualità di: ...............................................................................................

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1

Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore stipulano il presente accordo allo scopo di consentire agli allievi del “**Master Universitario biennale di II Livello in Scienze e Tecnologie per i Beni Archeologici a rischio-STArch**” di acquisire esperienze pratiche a completamento della formazione annuale prevista dal Master (325 ore al I anno e 125 ore al II anno) in qualità di stagisti. Il Soggetto Ospitante accoglierà presso le proprie strutture gli stagisti il cui numero verrà concordato con il Coordinatore del Master, Oliva Menozzi, Professore Associato presso l'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, sulla base delle disponibilità del Soggetto Ospitante.

### Art. 2

1. Il tirocinio formativo, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell’autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i S*oggetti Promotore ed Ospitante*, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal S*oggetto Promotore* e da un tutor aziendale indicato dal S*oggetto Ospitante.*
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo, che dovrà essere firmato prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore, contenente:
	1. il nominativo del tirocinante;
	2. i nominativi dei tutor accademico ed aziendale;
	3. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
	4. le strutture presso le quali si svolge il tirocinio;
	5. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all’art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del S*oggetto Promotore*.
	6. la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all’art. 7 del D.M. 142/98.

### Art. 3

1. L'accesso alle strutture del S*oggetto Ospitante* ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del S*oggetto Promotore*, del S*oggetto Ospitante* e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
	* svolgere le attività previste dal progetto formativo;
	* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
	* mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
	* attenersi alle indicazioni fornite dal S*oggetto Promotore* e dal S*oggetto Ospitante* attraverso i rispettivi tutor;
	* eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell’ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del S*oggetto Ospitante*, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal *Soggetto Promotore* e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

### Art. 4

Il S*oggetto Promotore* si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 cc: 68 - Gestione per conto dello Stato, UNIPOLSAI posizione n. 154207087), nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione CHUBB EUROEAN GROUP posizione n. ITCASC09280, estensione internazionale.

### Art. 5

Il S*oggetto Ospitante* si impegna:

* a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 2, comma 3;
* a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
* a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
* a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
* a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR (Regolamento UE 2016/679) sulla tutela dei dati personali.

### in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:

1. **al *Soggetto Promotore*** per l’attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la presso la propria compagnia di assicurazione;
2. **all’INAIL** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 **(n. 2 gg.)**, facendo a tale riguardo riferimento alla PAT 90297236 cc:68 riferita all’Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

### Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra S*oggetto Ospitante* e S*oggetto Proponente* e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

### Art. 7

Il *Soggetto Ospitante* garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica.

### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei periodi di stage in corso.

### Art. 9

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.

Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il *Soggetto Ospitante* ed il S*oggetto Proponente*.

Le parti convengono che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016. A tal fine si rimanda: <https://www.unich.it/privacy>

Il Responsabile della protezione dei dati personali per il *Soggetto Promotore* è il Prof. Gianluca Bellomo. Recapiti: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 - 4537842.

Il Responsabile della protezione dei dati personali per il *Soggetto Ospitante* è …………………………………………………………………………………….

Recapiti: ………………………………….

### Art. 10

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

*Chieti,* ………………………

|  |  |
| --- | --- |
| Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore* | Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante* |
| Il Direttore del Dipartimento*Prof. Luca Tommasi*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Il/La ……………………………..*Prof./Prof.ssa/dott./dott.ssa ………*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al all’art. 10 (Foro Competente).**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Promotore* | Firma e timbro del legale rappresentate del *Soggetto Ospitante* |
| Il Direttore del Dipartimento*Prof. Luca Tommasi*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Il/La ……………………………..*Prof./Prof.ssa/dott./dott.ssa ………*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |